

## IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

### S O M M A R I O

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul reclutamento del personale militare dei ruoli della truppa, a dieci anni dal decreto legislativo n. 215 del 2001.

Audizione del Gen. D. Bruno Stano, Capo del Dipartimento impiego del personale dello Stato Maggiore dell'Esercito (*Svolgimento e rinvio*) ..... 47

#### SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione ..... 48

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 4716 Governo, approvato dalla 1<sup>a</sup> Commissione del Senato (Parere alla I Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) ..... 48

ALLEGATO (*Parere approvato dalla Commissione*) ..... 50

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 49

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Mercoledì 11 gennaio 2012. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI.*

**La seduta comincia alle 13.35.**

**Indagine conoscitiva sul reclutamento del personale militare dei ruoli della truppa, a dieci anni dal decreto legislativo n. 215 del 2001.**

**Audizione del Gen. D. Bruno Stano, Capo del Dipartimento impiego del personale dello Stato Maggiore dell'Esercito.**

*(Svolgimento e rinvio).*

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a cir-

cuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Bruno STANO, *Capo del Dipartimento impiego del personale dello Stato Maggiore dell'Esercito*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, per formulare quesiti e osservazioni, i deputati Edmondo CIRIELLI, *presidente*, Francesco BOSI (UdCpTP), Federica MOGHERINI REBESANI (PD) e Antonio RUGGHIA (PD).

Bruno STANO, *Capo del Dipartimento impiego del personale dello Stato Maggiore dell'Esercito*, replica ai quesiti e alle osservazioni dei deputati intervenuti.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, nel ringraziare gli intervenuti, rinvia il seguito dell'audizione a un'altra seduta.

**La seduta termina alle 14.30.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 11 gennaio 2012. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Gianluigi Magri.*

**La seduta comincia alle 14.30.**

#### Variazione nella composizione della Commissione.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, comunica che, dal 9 gennaio 2012, il deputato Fabio Meroni entra a far parte della Commissione.

**Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.**

**C. 4716 Governo, approvato dalla 1<sup>a</sup> Commissione del Senato.**

(Parere alla I Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Francesco BOSI (UdCpTP), *relatore*, osserva che il provvedimento in esame regola i rapporti tra lo Stato italiano e la Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni – meglio conosciuta come Chiesa mormone – sulla base dell'allegata intesa stipulata il 4 aprile 2007.

Fa dunque presente che oggi i Mormoni nel mondo sono quasi 12 milioni e che tale confessione religiosa conta oltre 20.000

fedeli in Italia, dove è presente dal 1966, soprattutto nelle città di Milano, Torino, Venezia, Genova, Firenze, Roma, Napoli, Bari e Catania.

Ricorda, quindi, che l'articolo 8, terzo comma, della Costituzione stabilisce che i rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose diverse dalla cattolica sono regolati per legge, sulla base di intese con le relative rappresentanze. In tale materia, pertanto, opera una riserva di legge rinforzata, caratterizzata da aggravamenti procedurali, che non consente la modifica, abrogazione o deroga di tali leggi se non mediante provvedimenti normativi che abbiano seguito la stessa procedura bilaterale di formazione. Al riguardo, si è affermata una prassi parlamentare che, pur non escludendo in assoluto l'emendabilità dei testi, restringe l'ambito di intervento del Parlamento a modifiche di carattere non sostanziale, quali quelle dirette ad integrare o chiarire il disegno di legge, o ad emendarne le parti che non rispecchiano fedelmente l'intesa.

Come evidenziato dalla relazione illustrativa, il testo dell'intesa è stato elaborato dalla Commissione interministeriale per le intese con le confessioni religiose, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, per quanto possibile, secondo il modello delle intese già concluse, che si è rivelato adattabile anche alle esigenze della Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni.

Rammenta, inoltre, che il provvedimento, composto da 29 articoli, è stato approvato dalla Commissione Affari costituzionali del Senato in sede deliberante (AS 2232).

Passando alle disposizioni di particolare interesse della Commissione difesa, rileva che queste sono contenute negli articoli 6, 7 e 8.

In particolare, l'articolo 6 prevede che i membri della Chiesa di cittadinanza italiana, che prestano servizio come missionari a tempo pieno, possano ottenere il rinvio per un periodo non superiore a trenta mesi nel caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva.

L'articolo 7, invece, assicura l'esercizio della libertà religiosa e l'adempimento delle pratiche di culto, anche laddove il fedele appartenga alle Forze armate, alla polizia o ad altri servizi assimilati.

L'articolo 8, infine, al comma 1, garantisce anche al personale militare l'assistenza spirituale, prevedendo, in particolare che abbiano diritto a partecipare alle attività religiose che si svolgono nelle località dove essi si trovano per ragioni del loro servizio militare. Il comma 2 del medesimo articolo stabilisce la possibilità di ottenere il permesso di frequentare la congregazione più vicina qualora nel luogo ove prestano servizio non esistano luoghi di culto. Viene inoltre riconosciuta, al comma 3, la possibilità di utilizzare locali e affiggere avvisi in luoghi messi a disposizione dall'autorità competente. Il comma 4 sancisce che in caso di loro decesso, il comando militare competente adotti, d'intesa con i familiari del defunto, le misure necessarie ad assicurare che un ministro della Chiesa celebri le esequie. Infine, ai sensi del comma 5, i ministri di culto appartenenti alle Forze armate sono posti in condizione di poter svolgere, unitamente agli obblighi di servizio, anche il loro ministero di assistenza spirituale nei confronti dei militari che lo richiedano.

In conclusione, non rilevando nel provvedimento profili di particolare criticità, propone che la Commissione esprima un

parere favorevole nel quale sia fatta menzione della necessità di salvaguardare comunque le prioritarie esigenze di servizio ed il rispetto dei codici e dei regolamenti militari.

Il sottosegretario Gianluigi MAGRI condivide le osservazioni appena svolte dal relatore riguardo alle disposizioni interessanti i profili di competenza della Commissione difesa. Rileva, quindi, che il provvedimento in esame consente di recepire nell'ordinamento giuridico italiano una specifica intesa stipulata con la confessione religiosa interessata già nel 2007. Simili provvedimenti – esplicitamente richiesti da una norma costituzionale – sono connotati da particolari caratteristiche al punto tale da configurarsi quasi come atti dovuti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore (*vedi allegato*).

**La seduta termina alle 14.40.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 14.50.

ALLEGATO

**Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. (C. 4716 Governo, approvato dalla 1<sup>a</sup> Commissione del Senato).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La IV Commissione Difesa,  
esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge recante « Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione » (C. 4716 Governo, approvato dalla 1<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato);

rilevata l'opportunità di assicurare che nell'attuazione dell'intesa in oggetto siano fatte salve le prioritarie esigenze di servizio ed il rispetto dei codici e dei regolamenti militari,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**